

Milano, 1° giugno 2023

Spett. le

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (già Ministero della Transizione Ecologica)**

**Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo**

[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

[CRESS@pec.minambiente.it](mailto:CRESS@pec.minambiente.it)

**e.p.c**

**Comune di Carisio**

[carisio@legalmail.it](mailto:carisio@legalmail.it)

**Comune di Santhià**

[protocollo@pec.comune.santhia.vc.it](mailto:protocollo@pec.comune.santhia.vc.it)

**Regione Piemonte**

**AOO Ambiente Energia e Territorio**

[Territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it](mailto:Territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it)

**Settore sviluppo energetico sostenibile**

[sviluppoenergetico@cert.regione.piemonte.it](mailto:sviluppoenergetico@cert.regione.piemonte.it)

**AOO Agricoltura e cibo**

[agricoltura@cert.regione.piemonte.it](mailto:agricoltura@cert.regione.piemonte.it)

**AOO Opere Pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporto e logistica**

[operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it](mailto:operepubbliche-trasporti@cert.regione.piemonte.it)

**Provincia di Vercelli**

[Presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it](mailto:Presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it)

**Oggetto:** Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, relativo ad un impianto agro-fotovoltaico della potenza nominale di 76,6 MWp denominato "e-VerGREEN", nel Comune di Santhià, Provincia di Vercelli, Regione Piemonte – Proponente EG EDO S.r.l. – N. del procedimento 8435

**Osservazioni alla nota 70566 del 3 maggio 2023 pubblicata in data 17 maggio 2023**

Spett.le Ministero,

si fa riferimento al procedimento in oggetto (il “**Procedimento**”), concernente la Valutazione di Impatto Ambientale (“**VIA**”) relativa al progetto di un impianto agro-fotovoltaico della potenza nominale di 76,6 MWp, da realizzarsi nel Comune di Santhià, Provincia di Vercelli, Regione Piemonte (il “**Progetto**”), avviato dalla scrivente società EG EDO S.r.l. (la “**Società**”) in data 17 maggio 2022, ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 e ss. del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (il “**Codice dell’Ambiente**”).

In particolare:

- (a) in data 17 maggio 2022, la Società ha presentato istanza per l’avvio del procedimento di VIA relativa al Progetto a codesto Spettabile Ministero, contestualmente avviando il procedimento per il rilascio della Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- (b) in data 3 aprile 2023, codesto Spettabile Ministero ha dato avvio/pubblicato la documentazione relativa al procedimento di VIA relativo al Progetto;
- (c) conseguentemente, con nota assunta al Registro Ufficiale MASE n. 70566 del 3 maggio 2023, pervenute alla Società in data 17 maggio 2023, (le “**Osservazioni**”) presentate da Prof. Roberto Cavallo Perin per conto dei Sig. Stefano Maggi, Sig. Andrea Maggi e Sig.ra Annamaria Maggi (gli “**Esponenti**”) a mezzo della quale essenzialmente si contesta, *inter alia*, la violazione delle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici dettate dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 27 giugno 2022 (le “**Linee Guida**”) e in sostanza l’asserita inadeguatezza dell’area individuata per la installazione dell’impianti e l’ eventuale impatto ambientale negativo dell’installazione.

\*

Alla luce di quanto precede, si rende necessario fornire alcuni chiarimenti e proporre alcune osservazioni ai fini del buon corso del Procedimento.

\*

### **1. Sull’asserita inammissibilità del Progetto alla luce della contestata carenza del requisito di “azienda agricola”**

Gli Esponenti asseriscono che la Società proponente “*non presenta le caratteristiche delineate dalle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici dettate dal Ministero [...] in quanto non è classificata come impresa agricola*”. A dire degli Esponenti, da tale circostanza deriverebbe l’inammissibilità del Progetto.

Ebbene, dalla lettura delle Linee Guida, ben diversamente rispetto a quanto sostenuto dagli Esponenti, emerge chiaramente come la carenza del requisito soggettivo in contestazione in alcun modo condurrebbe all’inammissibilità del Progetto, dal punto di vista della valutazione dei suoi impatti ambientali – oggetto del Procedimento – oltretché ai fini dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio del medesimo.

Appare, dunque, opportuno chiarire come le Linee Guida descrivano le caratteristiche soggettive relative al proponente non al fine di identificare requisiti indispensabili ai fini della qualificazione di un progetto come “agrovoltaico” (e, pertanto, per la sua positiva valutazione e autorizzazione), bensì – ed unicamente – al fine di identificare dei fattori premiali per il riconoscimento di eventuali misure incentivanti, rese disponibili per tale tipologia di impianti da parte del Gestore dei Servizi Energetici – GSE.

Non è evidentemente questa, pertanto, la sede appropriata per la valutazione (o contestazione) circa la sussistenza di requisiti ulteriori – quale quello oggetto del Punto 1 delle Osservazioni ricevute –

eventualmente necessari a fini incentivanti o per consentire l'accesso a procedure autorizzative semplificate e accelerate, comunque non applicabili al Progetto e al Procedimento.

Quanto precede sembra sufficiente a dimostrare l'erroneità e infondatezza di quanto sostenuto dagli Esponenti circa l'inammissibilità del Progetto in ragione della carenza delle caratteristiche prescritte dalle Linee Guida.

\*

## **2. Sull'asserito disallineamento del Progetto rispetto alle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici**

Gli Esponenti rilevano un asserito "sostanziale" (si cita) *"disallineamento del progetto presentato rispetto ai contenuti delle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici [...] In particolare, per quanto riguarda la verifica del rispetto del requisito teso a garantire il mantenimento dell'indirizzo produttivo delle colture in atto (requisito B.1 delle Linee Guida), il progetto non preserva l'indirizzo produttivo attuale e storico dell'area, incentrato nella coltivazione di riso"*.

La Società ritiene opportuno evidenziare l'inesattezza anche di tale contestazione richiamando integralmente quanto descritto nella Relazione Agronomica del 15 aprile 2023 (la **"Relazione Agronomica"**), la quale prevede che:

- (i) il Progetto persegue la reale integrazione fra attività agricola e produzione elettrica valorizzando il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi;
- (ii) il Progetto prevede l'adozione di tecniche innovative che consentono di combinare gli effetti benefici della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e l'attività di coltivazione del fondo interessato dall'impianto.

La supposta violazione del Requisito B.1 del Linee Guida, riguardante il mutamento dell'indirizzo produttivo non può, dunque, trovare applicazione al caso di specie.

Al riguardo giova, infatti, precisare come *"il mantenimento dell'indirizzo produttivo"* non debba essere inteso come prescrizione obbligatoria e vincolante, in particolare in un caso come quello di specie ove *"sull'area non sono attualmente praticate coltivazioni che perseguano un fine specifico di tutela e/o valorizzazione della biodiversità e non insistono produzioni agroalimentari di qualità e di particolare pregio come prodotti IGP, DOC, DOCG o riconducibili a marchi di qualità"*.

Alla luce di ciò, il riferimento alla preservazione dell'indirizzo storico e produttivo dell'area, incentrato sulla produzione di riso, risulta assai generico e non rilevante ai fini della qualificazione dell'impianto come agrivoltaico.

## **3. Sull'asserita presenza di coltivazioni che perseguano un fine specifico e/o di tutela della biodiversità**

La descritta ricostruzione normativa relativa ai limiti riferiti all'installazione di impianti agrivoltaici su aree caratterizzate dalle specificità evidenziate risulta incompleta e non veritiera.

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 recante *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"*, al paragrafo 16.4, consente alle Regioni di esercitare il potere di individuazione di aree non idonee all'installazione di detti impianti. Tuttavia, occorre sottolineare che l'esercizio di tale potere non deve avere come scopo quello di vietare in assoluto la

localizzazione di impianti in aree potenzialmente (e talvolta solo astrattamente) destinate a coltivazioni di pregio, bensì di permettere l'approvazione dei progetti da parte dell'Amministrazione valutando *“in concreto, caso per caso, se il singolo progetto sia o meno realizzabile in considerazione delle sue caratteristiche e delle caratteristiche del sito interessato”* (cfr. sentenza T.A.R. Toscana, Firenze n. 1727/2021). Nondimeno, questo aspetto riveste un valore assai elevato in considerazione di una tecnologia, quale quella utilizzata per gli impianti agrivoltaici, che consente di salvaguardare lo svolgimento dell'attività agricola.

Al contempo, merita di essere censurata l'asserita incompatibilità dell'impianto con la Delibera di Giunta Regionale n. 3-1183 del 14 dicembre 2010 recante *“Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3 della Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili emanate con il Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010”* (le **“Linee Guida Regionali per le aree inidonee”**).

Innanzitutto, è necessario sottolineare l'impossibilità di applicare analogicamente una disciplina normativa esclusivamente riferita agli impianti fotovoltaici a terra “classici”. Questa tipologia di impianti rappresenta una soluzione tecnologica meno avanzata, di tutta evidenza differente dal caso di specie, la cui regolamentazione è ispirata alla volontà del Legislatore di sottrarre determinate aree potenzialmente (e talvolta solo astrattamente) destinate a coltivazioni di pregio all'installazione degli impianti fotovoltaici a terra, i quali a differenza degli impianti agrivoltaici, non permettono lo sfruttamento dei terreni per lo svolgimento delle attività agricole.

In secondo luogo, le Linee Guida Regionali per le aree inidonee inseriscono le Aree agricole destinate alla produzione di prodotti D.O.P. e I.G.P. tra le *“Aree di attenzione di rilevanza paesaggistica”*, le quali – a differenza delle aree considerate *ipso iure* inidonee – sono *“generalmente notevoli estensioni areali tali da non escludere la presenza al loro interno di ambiti morfologicamente favorevoli ad accogliere impianti fotovoltaici a terra e/o aree degradate o compromesse da attività antropiche in cui inserire tali impianti”* per cui la *“installazione di impianti fotovoltaici nelle aree di seguito indicate sarà quindi possibile assicurando l'assoluto mascheramento degli impianti in qualsiasi periodo stagionale a tutela della percezione visiva dei luoghi e garantendo la salvaguardia degli elementi di valore che hanno determinato l'apposizione dei provvedimenti di tutela”*.

A conferma di quanto sopra e a sostegno dell'inconferenza delle osservazioni mosse dagli Esponenti, merita di essere altresì evidenziato l'orientamento giurisprudenziale che sottolinea come debbano ritenersi illegittimi i provvedimenti amministrativi che neghino l'autorizzazione alla realizzazione di impianti agrivoltaici sulla base di norme che abbiano per oggetto gli impianti fotovoltaici, poiché, in assenza di una disciplina specifica sugli impianti agrivoltaici, l'Amministrazione ha il dovere di valutare il progetto mediante criteri effettivamente pertinenti alla tipologia dell'impianto e non, invero, sulla scorta di una normativa non di per sé applicabile in via analogica, in quanto riguardante strutture che, diversamente, per la loro natura, pregiudicano l'utilizzo agricolo dei suoli occupati (cfr. sentenza T.A.R. Puglia, Bari n. 568/2022).

Ad ogni modo, con riferimento alla contestazione degli Esponenti secondo la quale l'insussistenza di coltivazioni di pregio sull'area interessata dal progetto sarebbe documentalmente smentita in virtù del fatto che (si cita) *“L'azienda degli esponenti è destinataria di finanziamenti da parte della Regione Piemonte per pratiche agroalimentari del PSR [...]”*, non si vede come tale circostanza possa confutare quanto riportato nella Relazione Agronomica da parte della scrivente, né è dato comprendere la conferenza di tale affermazione rispetto alla non idoneità della localizzazione dell'impianto.

A tutto voler concedere, si comprenderebbe la portata di tale affermazione nel caso in cui questa fosse riferita all'area oggetto dell'Impianto (ma così non è), in quanto nessun finanziamento da parte della Regione Piemonte per pratiche PSR interessa l'area destinata ad accogliere l'impianto fotovoltaico in oggetto.

In considerazione di dette evidenze, la supposta incompatibilità del Progetto con la normativa nazionale e regionale appare destituita e priva di fondamento.

\*\*\*.\*\*\*.\*\*\*

Tutto quanto precede appare sufficiente per confutare la correttezza e fondatezza delle osservazioni mosse dagli Esponenti. Ad ogni modo, la Società si riserva – e anzi si rende disponibile – a presentare ulteriori argomentazioni, chiarimenti e qualsivoglia documentazione che possa ritenersi utile per una corretta e proficua valutazione del progetto, tanto con riferimento agli aspetti oggetto della presente trattazione quanto con riferimento ad ulteriori aspetti ritenuti rilevanti e necessari da codesto Ministero.

Resta ovviamente inteso che l'accesso da parte della Scrivente a qualsivoglia area di proprietà privata sarà tempestivamente concordato con i proprietari medesimi e che verranno, altresì, assicurate idonee modalità di controllo al fine di scongiurare il compimento di qualsivoglia atto vandalico (e.g. recinzioni, sistemi di videosorveglianza, sistemi anti-intrusione).

Con osservanza.



Alessandro  
Ceschiat  
01.06.2023  
17:13:45  
GMT+00:00

---

**EG Edo S.r.l.**